



*Ministero delle Infrastrutture  
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE  
E I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI  
Direzione Generale per la Motorizzazione

Via G. Caraci, 36 - 00157 ROMA

Prot. 2245 /8.3

25.1.2013

Confarca  
Via Laurentina, 569  
00143 Roma

Oggetto: Corsi di formazione periodica per insegnanti ed istruttori di autoscuola abilitati anteriormente alla data di entrata in vigore del D.M. 17/2011

Con nota del 23 gennaio 2013 codesta associazione chiede alla scrivente Direzione Generale di esprimere parere in merito ai termini temporali entro i quali insegnanti ed istruttori di autoscuola devono frequentare il prescritto corso di formazione periodica.

In particolare, considerato che i docenti di autoscuola abilitati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17 sono obbligati, entro il 25 marzo 2013, a frequentare il corso corsi di formazione periodica, si chiede se i docenti che hanno frequentato il corso in data anteriore a quella sopra indicata saranno tenuti a frequentare un nuovo corso periodico entro due anni dal termine del primo corso di formazione periodica, ovvero entro due anni dalla data del 25 marzo 2013.

Al riguardo, si fa presente che le disposizioni di cui agli articoli 4 e 9 del citato D.M. 17/2011 impongono esclusivamente l'obbligo di aggiornamento periodico biennale dei docenti di autoscuola, senza specificare se detto termine biennale decorre dalla data di frequenza del corso precedente, ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. A parere della scrivente Direzione appare penalizzante, per i docenti che hanno - anche con largo anticipo - diligentemente ottemperato all'obbligo di formazione periodica al fine di evitare di trovare difficoltà a frequentare il corso a ridosso del 25 marzo 2013, di fissare la data dell'obbligo di frequenza di un nuovo corso di formazione periodica non alla data del 25 marzo 2015, ma ad una data sensibilmente anteriore.

Si ritiene, dunque, che ragionevole soluzione possa essere l'applicazione, anche per la formazione periodica dei docenti di autoscuola, della disciplina già introdotta per la formazione periodica dei conducenti professionali dall'art. 13, comma 10, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 ottobre 2009, laddove è previsto che "il corso di formazione periodica può essere frequentato a partire da diciotto mesi antecedenti la data di scadenza di validità della carta di qualificazione del conducente: in tal caso essa è rinnovata senza soluzione di continuità".

Se si applicasse il criterio previsto dal citato decreto del 2009, tutti i docenti in oggetto, che hanno frequentato il primo corso di formazione periodica entro il 25 marzo 2013, dovranno frequentare un nuovo corso di formazione periodica entro il 25 marzo 2015.

Il Direttore Generale  
Dott. Arch. Maurizio Vitelli

FF